



COMUNE DI SAN LEO

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Nr Progr. 2	APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022
Data 26-01-2023	

Cod Ente: CCD/41053

Adunanza **Straordinaria Seduta Pubblica di Prima Convocazione** in data **26-01-2023** alle ore **20:30**

Il Sindaco ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Sala Consiliare Palazzo della Rovere, oggi 26-01-2023 alle ore 20:30 in adunanza Straordinaria di Prima Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 30 del reg. per il funzionamento del consiglio.

Fatto l'appello nominale risultano:

Bindi Leonardo	Presente	Rinaldi Martina	Presente
Guerra Valentina	Presente	Diotalevi Giancarlo	Presente in videoconferenza
Mascella Francesca	Presente in videoconferenza	Sacchini Pierluigi	Presente in videoconferenza
Saccani Giacomo	Presente	Giorgi Federico	Presente
Tosarelli Alessandro	Presente	Campidelli Gianluca	Presente
Camorani Loris	Presente		

Presenti N. 11

Assenti N. 0

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa D'Antonio Morena.

In qualità di Sindaco, il Ing. Bindi Leonardo assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando scrutatori i Consiglieri:

Sacchini Pierluigi

Saccani Giacomo

Campidelli Gianluca

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 30 del reg. per il funzionamento del Consiglio, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le relative proposte relative, con i documenti necessari, da 24 ore.

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227

e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 00 del 00/01/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del Responsabile del Settore Finanziario Dott. Massimiliano Reali, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

PROPONE

1. Di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge.
2. Di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.
3. Di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto.
4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
5. Di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri espressi ai sensi dell'art 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Udita il Sindaco che introduce l'argomento illustrando quanto stabilito dalla recente legge 197/2022 in particolare dall'art. 1 comma 227 che dispone lo stralcio dei debiti fino a mille euro già affidati agli agenti della riscossione e riferiti al periodo 1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2015. Ribadisce

l'intendimento di non dare applicazione alla norma che peraltro non prevede alcun ristoro da parte dello Stato nei confronti degli enti che decidano la "rottamazione" delle cartelle esattoriali.

Udito l'intervento del Responsabile del Settore Finanziario dott. Reali Massimiliano che interviene precisando che la norma, contenuta nella legge di bilancio 2023, nota come "pace fiscale" toglie risorse ai Comuni peraltro già iscritte in bilancio, conseguentemente al fine del permanere degli equilibri, per aderire alla norma occorrerà trovare nuove entrate o ridurre le spese. E' una cosa che il Comune di San Leo non si può permettere.

Udito l'intervento della Consigliera Mascella Francesca da lettura di una dichiarazione di voto a nome del gruppo Passione e Impegno di seguito riportata: "Relativamente al provvedimento del legislatore, al di là degli innumerevoli richiami normativi, si tratta nella sua traduzione materiale di uno dei cosiddetti condoni fiscali ricompresi nel bilancio dello Stato 2023, tanto discusso e osteggiato dall'opinione pubblica e dalle opposizioni. E anche noi a livello locale non possiamo che manifestare la nostra contrarietà ad un provvedimento che di fatto sancisce una ennesima discriminazione tra cittadini che hanno sempre corrisposto il dovuto per multe o ammende e coloro invece che, violando la legge, non l'hanno fatto, magari approfittando delle inefficienze della pubblica amministrazione si sono guardati bene dall'onorare il loro debito. C'è da sottolineare poi il lunghissimo oggetto di condono, sono 15 anni, dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, rispetto al quale peraltro, nella delibera, non sembra ci siano dati relativi all'ammontare del credito vantato dal Comune (pur con tutte le approssimazioni del caso), sia in termini di quota capitale che di interessi. Ci sembrerebbe utile se non necessario che il Consiglio Comunale fosse stato messo in condizione di conoscere la portata finanziaria".

Udito l'Assessore Diotallevi Giancarlo il quale interviene per precisare che la scelta dell'Amministrazione di portare in Consiglio la presente delibera è dettata da diversi fattori. Primo: non danneggerà i contribuenti in quanto, se intenzionati a pagare, potranno comunque aderire alla rottamazione ordinaria. Secondo: eviterà una disparità di trattamento tra i contribuenti non privilegiando i non pagatori seriali. Terzo: perché in contrasto con l'accordo stipulato con la Corte dei Conti rivolto a potenziare e razionalizzare la riscossione dei tributi, problema storico del Comune. Quarto: priverebbe l'ente di entrate senza contropartita, visto che la norma non prevede ristori, mettendo in seria difficoltà gli equilibri di bilancio.

Udito infine l'intervento del Consigliere Alessandro Tosarelli il quale sottolinea che la norma così come concepita, prevedendo dei cosiddetti condoni, creava disparità. Sentite le argomentazioni, ritiene che la delibera possa essere un passo nella direzione della legalità.. Il voto favorevole del gruppo SiAmo San Leo alla delibera in oggetto, tende quindi a mettere al sicuro i conti dell'Ente e riportare una posizione di parità di trattamento tra cittadini.

Preso atto del seguente risultato della votazione:

Presenti	n.	11
Votanti	n.	11
Voti favorevoli	n.	9
Contrari	n.	0
Astenuti	n.	2 (Mascella, Giorgi)

DELIBERA

1) Di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione.

INOLTRE

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa con i seguenti risultati:

Presenti	n.	11
Votanti	n.	11
Voti favorevoli	n.	9
Contrari	n.	0
Astenuti	n.	2 (Mascella, Giorgi)

DICHIARA

- il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000, N. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la **Regolarita' tecnica** esprime parere: **Favorevole**

Data: 09-01-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Massimiliano Reali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la **Regolarita' contabile** esprime parere: **Favorevole**

Data: 09-01-2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott. Massimiliano Reali

Verbale n. 1 del 23/01/2023

Oggetto: Parere in merito all'esercizio della facoltà di non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 227 e 228 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi del comma 229

Il giorno 23 gennaio 2023, la sottoscritta Dott.ssa Simona Ballardini, Revisore dei Conti del Comune di San Leo, nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 19 novembre 2021, ha preso in esame la Proposta di deliberazione di Consiglio n.1 del 09/01/2023 ad oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1 COMMI 227-229, LEGGE.197/2022.

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 ad oggetto "*Legge di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", pubblicata sul supplemento ordinario 43/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 303 del 29/12/2022;

VISTI in particolare gli artt. 227, 228 e 229 della suddetta Legge;

CONSIDERATO che i commi da 222 a 229 dispongono l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione.

Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all'annullamento automatico.

CONSIDERATO che nella proposta di deliberazione in esame si evince la volontà dell'Ente di non consentire l'annullamento automatico al fine di non pregiudicare l'obiettivo di contrasto all'evasione;

Tutto ciò premesso e considerato, il revisore unico:

ASSUNTE le opportune informazioni sul valore delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora relative ai carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione;

EFFETTUATE le necessarie verifiche ed alla luce di quanto sopra premesso,

RICORDATO che l'Ente, ai fini dell'efficacia del provvedimento in esame, entro il 31 gennaio 2023 deve:

- darne notizia dell'adozione del provvedimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
- darne notizia dell'adozione del provvedimento all'agente della riscossione;

VISTO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile Settore finanziario;

ESPRIME

parere favorevole, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), nn. 3 e 7, del T.U.E.L., in ordine alla proposta di esercizio della facoltà di cui all'art. 229 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, ricordando che l'ente dovrà procedere alla trasmissione della delibera al MEF ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e di notificare la delibera all'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale, all'indirizzo pec comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it

Bologna, 23/01/2023

IL REVISORE UNICO
Dott.ssa Simona Ballardini



N.B. Nel caso in Comune non assuma la delibera, l'organo di revisione nell'ambito dell'attività di vigilanza, deve chiedere l'entità degli effetti di tale scelta tenuto conto che la non adesione comporta una perdita di gettito

Il presente verbale viene letto, a pprovato e sottoscritto;

IL Sindaco
F.to Ing. Bindi Leonardo



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa D'Antonio Morena

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 30-01-2023 al 14-02-2023

Li, 30-01-2023

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa Morena D'Antonio



La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Li, 30-01-2023

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa Morena D'Antonio

È copia conforme all'originale.

Li, 30/01/2023



IL SEGRETARIO COMUNALE
IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE

Dott.ssa Morena D'Antonio